

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 22

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente e beni ambientali)

d’iniziativa del senatore D’ALÌ

approvata il 15 giugno 2011

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato relativo alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF.)

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2011

La Commissione,

premesso che

la comunicazione «*Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi*» (COM (2010) 560), che la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio in data 12 ottobre 2010, contiene alcune proposte concrete in vista della definizione di un quadro normativo unitario europeo in grado di conseguire:

- a) un'armonizzazione e unificazione delle regolazioni vigenti;
- b) l'individuazione di alcune prescrizioni essenziali per lo svolgimento delle attività, anche sul piano dei requisiti di base richiesti in termini di capacità tecniche e finanziarie;
- c) il rafforzamento dei controlli, anche ispettivi, per la prevenzione degli incidenti, anche mediante il rafforzamento della legislazione per la sicurezza;
- d) la specifica previsione del danno ambientale alle acque marine;
- e) la responsabilizzazione del sistema industriale in termini di autoregolamentazione, sia mediante la stesura di piani d'azione delle singole industrie interessate, possibilmente accessibili al pubblico, sia mediante la creazione di strutture in grado di reagire rapidamente in caso di incidenti;
- f) l'armonizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) il rafforzamento del sistema europeo d'intervento di risposta in caso di incidenti rilevanti;
- h) lo sviluppo di tutti gli strumenti internazionali, anche regionali, che mirino a conseguire più elevati livelli di sicurezza degli impianti *offshore* (in tale ambito è presente un espresso richiamo al «rilancio, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, delle procedure per far entrare in vigore il Protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona»);
- i) lo sviluppo di relazioni e iniziative congiunte con i Paesi terzi interessati a conseguire più elevati livelli di tutela e sicurezza in rapporto alle attività *offshore*;

considerato che:

alla comunicazione della Commissione europea deve essere riconosciuto il merito di aver rilevato l'oggettiva esistenza del problema della pericolosità delle attività *offshore* e di aver evidenziato la necessità di

un intervento coordinato dei Paesi europei che valga ad assicurare condizioni di maggiore sicurezza nello svolgimento di tali attività;

ritenuto:

che le indicazioni contenute nella comunicazione risultano, peraltro, assolutamente insufficienti a creare una situazione di completa protezione del Mediterraneo rispetto al rischio di una catastrofe ambientale. Difatti, la comunicazione, da un lato, si limita a prevedere il miglioramento delle attività estrattive già in corso e, dall'altro, non contiene alcun riferimento alle pur largamente attese ed auspiccate nuove regole destinate a limitare le nuove concessioni per l'estrazione *offshore* di idrocarburi, né introduce il concetto, da più parti auspicato, di normativa di riferimento speciale per il Mediterraneo;

che appare indispensabile compiere uno sforzo normativo e di negoziazione internazionale ben più ambizioso ed impegnativo perché pienamente rispondente all'urgente necessità di apprestare un efficace strumento di prevenzione di catastrofi ambientali nelle acque del Mediterraneo;

impegna il Governo:

a farsi attivo promotore, nelle sedi europee ed internazionali, della collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo in vista della creazione di un sistema condiviso di regole, limitazioni e divieti, in grado di porsi come patrimonio comune e come parte integrante di quel «Codice del Mediterraneo» della cui elaborazione da tempo si rileva la necessità;

a promuovere in particolare lo sviluppo di relazioni e iniziative congiunte con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo finalizzate alla realizzazione di adeguati livelli di tutela e sicurezza in rapporto alle attività *offshore*;

ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del Protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo *offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del Protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013;

ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose. In particolare appare indispensabile prevedere l'obbligatorietà della copertura assicurativa contro il danno ambientale anche a carico della società proprietaria o destinataria del carico;

a svolgere, in tutte le sedi europee ed internazionali, una convinta azione finalizzata a far sì che tutti i porti del Mediterraneo si dotino di strutture atte a ricevere gli idrocarburi residui e le acque di lavaggio o di sentina, così da evitare che gli stessi siano versati in mare.